

Come noto, nel corso del 2002, il Comitato per la *corporate governance* delle società quotate ha proceduto a rivisitare il Codice di Autodisciplina tenuto conto dell'esperienza maturata dalle società quotate nel corso dei due anni di applicazione del codice medesimo e degli sviluppi internazionali in tema di *best practice* aziendale, pervenendo ad una nuova edizione del documento medesimo. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato corso ad un ulteriore approfondito esame del sistema di governo adottato dalla Società – quale risulta dal dettato statutario, dalle deliberazioni consiliari e dalla prassi operativa – in rapporto alle innovazioni introdotte nel Codice di autodisciplina e, pienamente condividendone i contenuti, ha conseguentemente assunto tutte le determinazioni idonee ad assicurare la sostanziale adesione alle previsioni del Codice medesimo. Si sottopone pertanto all'Assemblea una dettagliata informativa sul sistema di governo societario adottato, con particolare riferimento agli interventi effettuati nel corso dell'anno allo scopo di dare piena attuazione al nuovo Codice di Autodisciplina.

1. Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1-5 del Codice)

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nel governo della società e – pur nell'ambito del coordinamento strategico attuato dalla Capogruppo Credito Valtellinese – opera in una prospettiva di massimizzazione del valore per tutti gli azionisti.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2001-2003, è composto da nove Consiglieri – nominativamente elencati in premessa alla Relazione degli Amministratori sulla gestione – tutti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale, secondo le specifiche normative della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione – tenuto conto delle peculiarità della società e alla luce dei criteri analogamente adottati nell'ambito del Gruppo di appartenenza – ha ritenuto di individuare nel proprio ambito, in via generale, quali amministratori esecutivi secondo la definizione contenuta nel Codice di Autodisciplina, l'Amministratore Delegato, quando nominato, nonché gli Amministratori che svolgono funzioni direttive all'interno del Gruppo di appartenenza.

Degli attuali nove Consiglieri, solo due – il Vice Presidente dott. Giovanni De Censi e il Consigliere rag. Miro Fiordi – si rappresentano quali amministratori esecutivi secondo la predetta definizione. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per tutti gli amministratori non esecutivi, fatta eccezione del Presidente avv. Bassano Baroni, che ricopre la carica di Consigliere della Capogruppo.

L'eventuale sussistenza di relazioni economiche con la società ovvero con la società controllante non è tale da condizionare l'indipendenza di giudizio degli altri Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di determinare in via generale criteri quantitativi ovvero limiti temporali per connotare la significatività delle eventuali relazioni economiche in essere tra gli Amministratori e la società ovvero la società controllante, riservando al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità la valutazione dei requisiti di indipendenza dei singoli Amministratori, tenuto conto della specificità di ogni caso.

Per i medesimi effetti, il Consiglio ha tuttavia ritenuto di comprendere nella definizione di stretti familiari degli Amministratori esecutivi della società ovvero della società controllante, come previsto alla lettera c) dell'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina, il coniuge non legalmente separato, nonché i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Le norme statutarie, anche in ossequio alle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia, riservano alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione degli indirizzi strategici e gestionali della società.

Le altre competenze riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione oltre a quelle previste dalla legge, come dettagliatamente elencate all'art. 19 dello Statuto sociale, sono pienamente coerenti con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Competono in particolare al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione delle deleghe al Comitato Esecutivo ovvero a uno o più Amministratori, la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri Dirigenti ed il relativo conferimento di poteri. Ancora, spetta al Consiglio di Amministrazione – esaminate le proposte del Comitato appositamente costituito e con l'approvazione del Collegio Sindacale – la determinazione del compenso degli Amministratori che rivestono particolari cariche.

Specifiche disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevedono che tutti i rapporti e le operazioni – poste in essere direttamente o indirettamente – tra la Società ed i suoi esponenti siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio sindacale, fermi gli obblighi di astensione previsti dalla legge. La normativa aziendale prevede altresì che gli affidamenti a società partecipate – per tali intendendosi quelle in cui la Banca detiene una quota di capitale non inferiore al 10% - siano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione – sulla scorta di una prassi consolidata – valuta annualmente l'assetto dei rapporti infragruppo e con parti correlate, approvando i criteri che presidono alla relativa gestione, i connessi principali aspetti contrattuali, nonché le modalità di formazione e di revisione dei relativi corrispettivi.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì in via esclusiva – anche in ossequio alle specifiche disposizioni della Banca d'Italia – determinazioni in merito all'assetto del sistema dei controlli interni nonché la valutazione periodica circa l'adeguatezza del sistema medesimo a presidiare il complesso dei rischi aziendali.

Al Presidente non sono attribuite deleghe operative in via continuativa. In caso di urgenza, il Presidente può adottare, su proposta del Direttore Generale, provvedimenti in materia di affidamenti e di gestione corrente di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con obbligo di relazionare il Consiglio nella prima riunione successiva.

Analogamente, il Comitato Esecutivo riferisce sull'attività svolta in esercizio delle deleghe conferite alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva.

Nel conferimento di deleghe operative il Consiglio di Amministrazione si attiene a criteri di gradualità, riservando comunque alla propria competenza l'esame e l'approvazione delle operazioni maggiormente significative per importo, alea di rischio e controparte – e tra queste, in particolare, quelle con parti correlate.

Il sistema delle deleghe conferito, anche in ossequio alle raccomandazioni della Consob, è annualmente illustrato nella premessa alla Relazione di bilancio redatta dagli Amministratori.

La partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo assicura agli stessi una puntuale ed adeguata informativa su tali operazioni.

Tutti gli Amministratori sono posti nelle migliori condizioni per deliberare con cognizione di causa ed autonomia di giudizio, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, dedicando allo svolgimento del loro incarico il tempo e l'attenzione adeguati. L'elenco delle cariche di amministratore o sindaco ricoperte da ciascuno di essi in altre società – così come previsto dal Codice di Autodisciplina – è fornito nella Relazione sulla gestione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione – come previsto dallo Statuto – si svolgono con cadenza regolare, di norma mensilmente, e vedono la partecipazione attiva di tutti gli

Amministratori. Nel corso del 2002 si sono tenute 14 riunioni di Consiglio. Il calendario di massima delle riunioni per l'anno 2003 prevede 12 sedute.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente viene effettuata con sufficiente anticipo ed adeguata informativa, anche in via preventiva, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 7 e 8 del Codice)

Il Comitato per le proposte di nomina, costituito dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di quanto suggerito dal Codice di Autodisciplina, esprime con adeguato anticipo una valutazione su quali debbano essere le caratteristiche personali e professionali dei candidati da proporre per ogni nomina di membri del Consiglio, anche in considerazione degli incarichi che essi potrebbero essere chiamati a ricoprire, e, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute, sottopone una valutazione propositiva al Consiglio in ordine ai nominativi considerati.

In alternativa, le proposte per la nomina degli Amministratori vengono formulate dagli azionisti direttamente in assemblea. L'attuale disposto statutario non prevede il voto di lista e pertanto non è possibile richiedere il preventivo deposito delle candidature e dei curriculum. Ampia informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali di candidati viene resa in sede di proposta assembleare.

Il Comitato per le proposte di nomina dura in carica tre anni, è composto da tre Consiglieri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti prevalentemente tra gli Amministratori non esecutivi. Il Presidente è designato dal Consiglio. Del Comitato per le proposte di nomina, per il triennio 2001-2003, fanno parte i Consiglieri Giovanni Colombo – Presidente, Felice Martinelli e Vincenzo Vedani.

Il Comitato per la remunerazione, costituito dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di quanto suggerito dal Codice di Autodisciplina, ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio in materia di remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione dell'Alta Direzione della Società.

Il Comitato dura in carica tre anni, è composto da tre Consiglieri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti tra gli Amministratori non esecutivi. Il Presidente è designato dal Consiglio.

Del Comitato per la remunerazione, per il triennio 2001-2003, fanno attualmente parte i Consiglieri Vincenzo Vedani – Presidente, Antonio Magnocavallo e Franco Moro.

Il compenso annuale dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del mandato. Il compenso del Presidente e del Vice Presidente, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2389 del cod.civ. e non è commisurato ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. Analogamente, allo stato attuale, la remunerazione degli alti dirigenti della Società non è legata in misura significativa ai risultati aziendali né al raggiungimento di specifici obiettivi.

Il sistema di controllo interno (artt. 9 e 10 del Codice)

Il sistema dei controlli interni adottato dalla società, anche in adempimento alla specifica normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia, risulta pienamente rispondente alle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia.

La funzione di controllo interno è affidata ad un'apposita struttura aziendale, gerarchicamente indipendente rispetto ai responsabili di aree operative, che riferisce direttamente alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. La funzione opera sulla base del Regolamento per l'attività di *auditing*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del quale è altresì stabilita la periodicità – di norma semestrale – di *reporting* al Consiglio medesimo sull'attività svolta. Sulla scorta di tali Relazioni – predisposte anche in ottemperanza a specifiche norme regolamentari delle Autorità di vigilanza – il Consiglio di Amministrazione valuta costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni a presidiare tutte le tipologie di rischio dell'attività esercitata.

E' stato istituito il Comitato per il controllo interno, con funzioni di assistenza, consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato esprime valutazioni su:

- a) adeguatezza del sistema di controllo interno;
- b) piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e relazioni periodiche degli stessi;
- c) adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, se del caso, loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, piano di lavoro predisposto per la revisione e risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Il Comitato dura in carica tre anni, è composto da tre Consiglieri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti esclusivamente tra gli Amministratori indipendenti. Il Presidente è designato dal Consiglio.

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Ai lavori del Comitato possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco, l'Amministratore Delegato, qualora nominato, e il Direttore Generale.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema dei controlli.

Del Comitato per il Controllo interno, per il triennio 2001-2003, fanno parte i Consiglieri Giovanni Colombo – Presidente, Felice Martinelli e Flavio Pizzini.

Nel corso del 2002 il Comitato ha tenuto 6 riunioni per esaminare le relazioni predisposte dalla Funzione di *internal auditing*, in ottemperanza alla disposizioni di vigilanza e regolamentari nonché di quelle previste dal Regolamento interno che presiede l'attività in oggetto, in concomitanza della presentazione al Consiglio di Amministrazione, esame che ha consentito di valutare la complessiva adeguatezza del sistema dei controlli interni e del processo che coinvolge le Funzioni aziendali preposte.

Operazioni con parti correlate (art. 11 del Codice)

Il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale che devono presiedere alla gestione dei rapporti con parti correlate è assicurato dalla prassi societaria.

Tutte le operazioni con parti correlate nelle quali potrebbero ravvisarsi ipotesi di interesse degli Amministratori, anche potenziale in relazione ad analoghe cariche ricoperte in altre società del Gruppo, sono deliberate con l'astensione degli Amministratori interessati.

Per le operazioni maggiormente significative per valore economico, finanziario e patrimoniale ovvero di carattere straordinario quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni rilevanti, è prassi richiedere l'assistenza di esperti indipendenti per il rilascio dei *fairness opinion* a supporto delle valutazioni economiche ovvero *legal opinions*, qualora giustificato in relazione alla complessità dell'operazione.

Trattamento delle informazioni riservate (art. 6 del Codice)

La predisposizione e la diffusione di informazioni all'esterno della società, con particolare riguardo alle informazioni *price sensitive*, ha luogo secondo una procedura regolamentata dalla normativa aziendale. In base a tale procedura interna le informazioni in questione, in particolare i comunicati stampa diffusi in occasione dei principali eventi societari, sono preventivamente validate dai vertici aziendali ed approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il supporto di una specifica funzione istituita a livello di Gruppo assicura il corretto assolvimento degli obblighi informativi in capo alla società e l'ottenimento di un'adeguata visibilità dei principali eventi societari sui mercati finanziari di riferimento e sui mezzi di comunicazione specializzati.

La società ha adottato il Codice di comportamento per l'*internal dealing*, previsto dal Regolamento della Borsa Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il Codice prevede la comunicazione al mercato con cadenza trimestrale per le operazioni su strumenti finanziari emessi dal Credito Valtellinese e dal Credito Artigiano che cumulativamente superino i 50.000 euro, nonché la comunicazione immediata delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni effettuate nel trimestre e non già comunicate, sia superiore a 250.000 euro.

Il documento identifica quali soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione, oltre agli Amministratori, Sindaci, Direttori, Condirettori e Vice Direttori Generali delle due società quotate del Gruppo, un novero di "persone rilevanti" all'interno delle altre società appartenenti al Gruppo, che – in relazione all'incarico ricoperto – hanno accesso ad informazioni significative sulle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali delle società emittenti ovvero del Gruppo nel suo complesso. La regolamentazione adottata attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire il divieto o la limitazione al compimento delle operazioni in oggetto per determinati periodi di tempo da parte di tutti ovvero di alcuni dei soggetti definiti quali "persone rilevanti", nonché l'eventuale obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di *stock options* e diritti di opzione.

Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci (art. 12 del Codice)

Il Consiglio di Amministrazione, pienamente concordando con le valutazioni formulate nel Codice di autodisciplina sulla opportunità di instaurare e mantenere un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori istituzionali e tenuto conto del grado di professionalità e specializzazione richiesto per la gestione di tali rapporti, ha identificato in Bancaperta S.p.A. – società del Gruppo Credito Valtellinese preposta alla gestione delle tematiche attinenti l'area finanza del Gruppo – la funzione alla quale affidare le relazioni con gli investitori, di concerto con la Direzione Generale della società.

Nei rapporti con gli investitori istituzionali, in particolare quando la comunicazione riguarda informazioni *price sensitive*, tali strutture si attengono comunque alle procedure stabilite sulla comunicazione esterna.

Assemblee (art. 13 del Codice)

Il Consiglio di Amministrazione opera scelte di luogo, data ed ora di convocazione idonee a consentire la partecipazione più ampia possibile alle assemblee sociali e predispone strumenti di comunicazione che consentano agli azionisti un'adeguata valutazione sull'andamento della società e sulle strategie aziendali intraprese, nel pieno rispetto della normativa sulle informazioni *price sensitive*. Di norma, l'intero Consiglio di Amministrazione partecipa ai lavori assembleari.

La società ha adottato il Regolamento assembleare con delibera dell'Assemblea ordinaria tenutasi il 9 aprile 2001. Il documento è stato predisposto con l'intento di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee in un contesto di reciproco riguardo ed equilibrio tra le aspettative di salvaguardia degli interessi e dei diritti degli azionisti e istanze di efficienza e funzionalità dell'attività deliberativa.

Il Consiglio di Amministrazione pone particolare attenzione alle norme poste a tutela delle minoranze. In tale ottica si collocano le modificazioni recentemente introdotte alle norme statutarie in materia di nomina del Collegio Sindacale con voto di lista, in applicazione altresì a quanto stabilito in materia dal Testo Unico della Finanza.

Sindaci (art. 14 del Codice)

Le norme statutarie in vigore prevedono che la nomina dei sindaci avvenga sulla base di liste presentate dai soci che da soli, o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini sopra indicati, corredate dalle dichiarazioni con le quali i candidati devono attestare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla specifica normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco di banche.